

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle  
impugnazioni - competenza civile - litispendenza - Litispendenza -  
Regolamento di competenza - Ricorso per cassazione - Riunione -  
Esclusione.

In tema di litispendenza, poiché ai sensi dell'art. 42 c.p.c.,  
l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza, anche ai sensi degli  
artt. 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa, e i  
provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi  
dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati soltanto con istanza di  
regolamento di competenza, non va disposta la riunione, ex art. 335  
c.p.c., del ricorso ordinario per cassazione e del regolamento di  
competenza proposti avverso lo stesso provvedimento, in quanto il capo  
relativo alla pronuncia sulla litispendenza - essendo autonomo dagli  
altri e di tipo esclusivamente processuale - può essere impugnato  
soltanto con l'istanza di regolamento di competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14899 del 11/05/2022  
(Rv. 664674 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Proc\_Civ\_art\_042, Cod\_Proc\_Civ\_art\_039,  
Cod\_Proc\_Civ\_art\_040, Cod\_Proc\_Civ\_art\_295, Cod\_Proc\_Civ\_art\_335,  
Cod\_Proc\_Civ\_art\_360

**Corte**

**Cassazione**

**14899**

**2022**